

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALL 08.01.20.13
Rev. 01 del 18/04/2025		Page 1 of 6

1 Sommario

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 2 - ORDINE, PRIORITA' E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE	2
ART. 3 - CORRISPETTIVO	2
ART. 4 - RESPONSABILITA'	3
ART. 5 - DICHIARAZIONI E GARANZIE.....	3
ART. 6 - CONSEGNA E RESA DELLE MERCI	3
ART. 7 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO	3
ART. 8 - BENI MESSI A DISPOSIZIONE DA PLT	4
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	4
ART. 10 - RISERVATEZZA	4
ART. 11 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	5
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO	5
ART. 13 RISOLUZIONE	5
ART. 14 – CODICE ETICO.....	5
ART. 15 – TRATTAMENTO DATI	6
ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	6

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALL 08.01.20.13
Rev. 01 del 18/04/2025		Page 2 of 6

Art. 1 - DEFINIZIONI

Le seguenti espressioni avranno, ai fini delle presenti condizioni generali, il significato accanto indicato: "Condizioni Generali": le presenti condizioni generali per l'acquisto di beni e/o servizi. "Allegati": i documenti allegati all'Ordine, inclusi i documenti citati, anche se non materialmente allegati. "Condizioni Particolari": le condizioni particolari includono tutto quanto previsto nell'Ordine d'Acquisto (inclusi gli Allegati) e non facente parte delle Condizioni Generali. "Ordine d'Acquisto": il documento emesso da HHLA PLT Italy srl. per una specifica fornitura di beni e/o servizi, composto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Generali (di seguito indicato come "Ordine"). "PLT": la società HHLA PLT Italy srl. emittente l'Ordine. "Fornitore": il soggetto verso il quale è emesso l'Ordine. "Attività": la fornitura dei beni e/o dei servizi oggetto dell'Ordine. "Parte", "Parti": PLT ed il Fornitore sono denominati singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti". "Incoterms": le regole internazionali per l'interpretazione dei termini di resa e consegna della Camera Internazionale di Commercio, in forza alla data dell'Ordine. "DDP": Delivery Duty Paid, una delle condizioni di resa previste negli Incoterms. "Corrispettivo": l'importo complessivo riportato nell'Ordine e dovuto al Fornitore per i beni e/o servizi oggetto dell'Ordine stesso. "Ausiliari": tutti coloro che collaborano con il Fornitore per l'esecuzione delle Attività e i terzi in genere comunque utilizzati dal Fornitore per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'Ordine, quali ad esempio i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché i suoi eventuali subcontraenti, e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. "c.c.": codice civile italiano.

Art. 2 - ORDINE, PRIORITA' E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'Ordine viene emesso alle Condizioni Generali di seguito riportate ed alle Condizioni Particolari in esso contenute, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine stesso. In caso di conflitto tra la documentazione sopra citata, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari saranno considerate prevalenti sulle Condizioni Generali. Inoltre le Condizioni Particolari riportate sul modulo d'Ordine prevarranno, in caso di conflitto, su quelle riportate negli eventuali Allegati. L'Ordine s'intenderà accettato nel momento in cui il Fornitore invierà la relativa conferma d'Ordine, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e completa di data e riferimento all'Ordine di Acquisto via email al seguente indirizzo purchasing@hhl-plt.it. In difetto di accettazione secondo quanto sopra specificato, l'Ordine non sarà ritenuto valido ed efficace per PLT che, pertanto, non sarà tenuta ad accettare la fornitura e a regolarne il Corrispettivo. Eventuali modifiche all'Ordine da parte del Fornitore, anche se espresse sulla conferma d'Ordine, saranno riconosciute valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da un rappresentante debitamente autorizzato di PLT. Non si riconoscono altresì, se non espressamente accettate da PLT, le condizioni elencate nelle offerte, fatture, lettere, fax, e-mail, ecc. del Fornitore.

Art. 3 - CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo si riferisce alla fornitura oggetto dell'Ordine, secondo condizioni, modalità, tempi e specifiche stabiliti nell'Ordine stesso. La fornitura di cui all'Ordine verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell'Ordine per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. Le spese di imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici, si intendono comprese nel Corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo tra le Parti. Si conviene inoltre che il Corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e/o spesa, inclusi quelli derivanti al Fornitore dall'osservanza di leggi, regolamenti, norme, prescrizioni tecniche, disposizioni emanate dalle competenti autorità, nonché dall'acquisizione dei permessi ed autorizzazioni presso gli enti competenti necessari per l'esecuzione delle Attività. Per forniture destinate a zone territoriali

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALL 08.01.20.13
Rev. 01 del 18/04/2025		Page 3 of 6

fiscalmente agevolate dovranno essere rispettati anche gli adempimenti particolari che verranno di volta in volta precisati e concordati tra le Parti.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

Il Fornitore con l'accettazione dell'Ordine si impegna a manlevare e tenere indenne PLT, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da qualsiasi pretesa che gli fosse rivolta da terzi in sede stragiudiziale o giudiziale relativamente ad attività, materiali, strumenti, apparati, impianti ecc., oggetto della fornitura o ai sistemi che debbono essere adottati per l'esecuzione della stessa. Il Fornitore si impegna per sé e per i suoi Ausiliari, a tenere indenne la PLT, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da eventuali danni causati a persone e/o cose, tanto di PLT che di terzi, derivanti dall'espletamento delle Attività di cui all'Ordine stesso, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, costi, e spese. PLT non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni e/o diritti da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all'esecuzione delle Attività di cui all'Ordine.

Art. 5 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore: - dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento delle attività oggetto dell'Ordine, a norma delle vigenti disposizioni di legge; - garantisce che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'Ordine, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; - dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente forniti nell'ambito dell'Ordine, e dichiara che i beni sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi; - garantisce che i beni oggetto dell'Ordine saranno conformi alle norme dell'Unione Europea ad esse eventualmente applicabili. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne PLT da qualsiasi perdita, costo, danno o spesa di qualsivoglia genere sopportata da PLT in conseguenza della violazione, della non corrispondenza al vero o dell'inesattezza di qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie riportate nel presente articolo. Sarà inoltre facoltà di PLT, in conseguenza della violazione, non corrispondenza al vero, o inesattezza di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie sopraindicate, di risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.

Art. 6 - CONSEGNA E RESA DELLE MERCI

Il Fornitore si impegna a consegnare i beni oggetto dell'Ordine secondo quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, e quanto ulteriormente specificato nelle Condizioni Particolari. Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi DDP presso la località di consegna indicata nell'Ordine (franco destino), salvo quanto diversamente disposto in materia nelle Condizioni Particolari. Una copia della bolla di accompagnamento o documento equivalente dovrà viaggiare fisicamente insieme con la merce. Tale documento dovrà riportare gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce. La merce difettosa o comunque non conforme alle condizioni pattuite o ai disegni o alle caratteristiche tecniche, ecc., sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore stesso o rispedita in porto assegnato, il tutto a carico del Fornitore stesso.

Art. 7 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

Il Fornitore garantisce che i beni e/o servizi forniti sono conformi alle specifiche tecniche previste nell'Ordine. Il Fornitore garantisce inoltre che essi sono esenti da vizi, da difetti materiali e di fabbricazione. Il Fornitore si impegna a riparare e/o sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziate con parti di ricambio nuove ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione e/o riparazione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore. Il periodo di garanzia dei beni oggetto dell'Ordine si intende pari a 24 (ventiquattro) mesi, o al maggior termine eventualmente previsto dalle norme vigenti, e decorre dalla data di

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALL 08.01.20.13
Rev. 01 del 18/04/2025		Page 4 of 6

accettazione della fornitura. In caso di riparazione e/o sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per PLT. La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento, inesperienza o negligenza di PLT. Nel caso la sostituzione delle parti viziate non sia possibile, l'Ordine si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni.

Art. 8 - BENI MESSI A DISPOSIZIONE DA PLT

Tutti i beni messi a disposizione da PLT per l'esecuzione delle Attività dovranno essere ad essa restituiti al termine delle Attività di cui all'Ordine, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da PLT e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cure e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare a PLT la differenza di valore, che verrà calcolata sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno subito. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi. Il Fornitore manleva sin d'ora PLT da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio dei beni messi a sua disposizione da PLT, avendoli comunque preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione.

Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà riportare gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce e trasferita esclusivamente in forma elettronica tramite sistema di interscambio (SDI). Analoga produzione ed invio per posta elettronica dovrà essere effettuata per ogni altro documento accompagnante la fornitura (certificati di origine, qualità, giustificativi, ecc.) e/o necessario per consentire a PLT la verifica ed accettazione della fattura stessa. Il Fornitore si impegna a rendere note, con apposite comunicazioni eventuali variazioni delle informazioni relative al pagamento (e.g. coordinate bancarie) esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo hhlaptitaly@pec.it.

Art. 10 - RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri Ausiliari, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Ordine e per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, PLT potrà risolvere l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni. Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (I) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (II) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (III) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte; (IV) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALL 08.01.20.13
Rev. 01 del 18/04/2025		Page 5 of 6

Art. 11 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Fornitore si impegna a fornire la documentazione necessaria al rilascio delle certificazioni prefettizie, ai sensi della vigente normativa antimafia. Il Fornitore prende atto che l'efficacia dell'Ordine è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo della sua durata. Prende atto, in particolare, che nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente, l'incapacità di contrarre, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle suddette disposizioni antimafia, l'Ordine sarà risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.

Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dall'Ordine senza il preventivo consenso scritto da parte di un rappresentante debitamente autorizzato della PLT, pena la nullità della cessione stessa. L'inadempimento alla presente disposizione comporterà la facoltà per PLT di risolvere l'Ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto di PLT di richiedere il risarcimento di tutti i danni.

Art. 13 RISOLUZIONE

Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli Articoli delle presenti Condizioni Generali e/o, eventualmente, nelle Condizioni Particolari, PLT potrà esercitare il diritto alla risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni, nel caso in cui il Fornitore venga sottoposto ad amministrazione controllata, fallimento o altra procedura concorsuale o esecutiva.

Art. 14 – CODICE ETICO

Le attività oggetto dell'Ordine saranno svolte dal Fornitore nel pieno rispetto del Codice di Condotta Fornitori, che è parte integrante del Modello Organizzativo adottato da PLT ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare. Il citato documento è disponibile nel sito aziendale sezione "Docs/Code od Etics". In caso di violazioni delle disposizioni del Codice di Condotta Fornitori, il Fornitore dovrà informare PLT ed adottare misure entro un periodo di tempo ragionevole per porre fine o ridurre al minimo la violazione. PLT avrà il diritto di verificare l'efficacia delle misure in prima persona o tramite un revisore indipendente.

Se le misure adottate dal Fornitore non risolvono la situazione o se le violazioni sono gravi, PLT ha diritto alla risoluzione di diritto del contratto. In questi casi non è necessario fissare una scadenza. Il Fornitore non avrà diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni o altre pretese derivanti da o in connessione con tale risoluzione e dovrà tenere indenne PLT da eventuali pretese di terzi basate sulla violazione da parte del Fornitore del German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains.

	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	ALL 08.01.20.13
Rev. 01 del 18/04/2025		Page 6 of 6

Art. 15 – TRATTAMENTO DATI

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'apposita informativa predisposta da PLT ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni modifica all'Ordine dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti, da un loro rappresentante debitamente autorizzato. Ove una o più clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. PLT e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica o pec presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali modifiche dei rispettivi recapiti. L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto. Il Fornitore riconosce a PLT il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di PLT, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da PLT, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in virtù dei controlli di cui al paragrafo presente articolo.

Art. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto si applica la legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'Ordine sarà competente esclusivamente il foro di Trieste.